

Codice A1604A

D.D. 16 dicembre 2019, n. 623

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate "Mouissa", "Pavarina", "Rivarola" e "Rocche Finestre" - ubicate nel Comune di Lusernetta (TO), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Lusernetta (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 9 settembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 227 del 9 settembre 2019 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni da sorgente, ricadenti nel medesimo Comune di Lusernetta, in una fascia altimetrica compresa tra 715 e 790 metri s.l.m.:

*Mouissa* (TO-S-00293) – particella catastale n. 249 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota di 790 metri s.l.m.;

*Pavarina* (TO-S-00292) – particella catastale n. 148 del foglio di mappa n. 12 - collocata ad una quota di 715 metri s.l.m.;

*Rivarola* (TO-S-00290) – particella catastale n. 93 del foglio di mappa n. 5 - collocata ad una quota di 740 metri s.l.m.;

*Rocche Finestre* (TO-S-00291) – particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 5 - collocata ad una quota di 786 metri s.l.m..

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 8 agosto 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La captazione *Mouissa*, costituita da un bottino di presa in cemento in buone condizioni il cui accesso è garantito da una strada sterrata, è ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale di Lusernetta; l'area di emergenza della sorgente è situata in corrispondenza di un impluvio lungo un versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Ovest, nel quale non si rilevano elementi geomorfologici significativi. Le acque captate vengono convogliate alla vasca Frana, dove è stata effettuata la misura della portata.

La captazione della sorgente è ubicata in un'area occupata da prati e il bacino di alimentazione è caratterizzato, prevalentemente, da un bosco di latifoglie e da alcune aree a prato; sono inoltre presenti dei tratti di viabilità minore e alcuni edifici ad uso abitativo. L'area di alimentazione della sorgente si estende lungo il versante esposto a Nord a monte della captazione, fino a quota 970 metri circa.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a circa 2,13 l/s.

La captazione *Pavarina*, costituita da un bottino di presa in cemento in buone condizioni, il cui accesso avviene con un breve tratto a piedi dopo un tratto in strada sterrata, è ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale di Lusernetta; l'area di emergenza della sorgente è situata sulla sponda destra del rio Rivarola, in un'area coinvolgibile dagli eventi di piena straordinaria. Le acque captate vengono convogliate alla vasca Falco, insieme alle acque delle sorgenti *Rivarola* e *Rocche*

*Finestre* e, successivamente, alla vasca San Rocco, dove avvengono i trattamenti prima dell'immissione nella rete acquedottistica.

L'area di emergenza e il bacino di alimentazione della sorgente sono caratterizzati dalla presenza di aree a bosco di latifoglie; sono inoltre presenti dei tratti di viabilità secondaria ed alcuni edifici. L'area di alimentazione della sorgente comprende l'area in cui sono ubicati i depositi torrentizi del rio Rivarola ed il versante destro dello stesso corso d'acqua, sviluppato a Est della sorgente fino alla quota di circa 850 metri.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a 0,71 l/s.

La captazione *Rivarola*, costituita da un bottino di presa in pietra e cemento in buone condizioni il cui accesso è garantito da una strada sterrata, è ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale di Lusernetta; l'area di emergenza della sorgente è situata in prossimità di un impluvio lungo un versante caratterizzato da pendenza media di circa 20°, nel quale non si rilevano elementi geomorfologici significativi. Le acque captate vengono convogliate alla vasca Falco, insieme alle acque delle sorgenti *Pavarina* e *Rocche Finestre* e, successivamente, alla vasca San Rocco, dove avvengono i trattamenti prima dell'immissione nella rete acquedottistica.

L'area di emergenza e tutto il bacino di alimentazione della sorgente sono caratterizzati dalla presenza di aree a bosco di latifoglie, quest'ultimo si estende lungo il versante a monte della captazione fino alla quota di circa 950 metri.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a 0,72 l/s.

La captazione *Rocche Finestre*, costituita da un piccolo bottino di presa in cemento in buone condizioni il cui accesso è effettuabile con un percorso nel bosco dopo un tratto di strada sterrata, è ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale di Lusernetta; l'area di emergenza della sorgente è situata in prossimità di un impluvio lungo un versante caratterizzato da pendenza media di circa 35°, nel quale non si rilevano elementi geomorfologici significativi. Le acque captate vengono convogliate alla vasca Falco, insieme alle acque delle sorgenti *Pavarina* e *Rivarola* e, successivamente, alla vasca San Rocco, dove avvengono i trattamenti prima dell'immissione nella rete acquedottistica.

L'area di emergenza e tutto il bacino di alimentazione della sorgente sono caratterizzati dalla presenza di aree a bosco di latifoglie, quest'ultimo si estende lungo il versante a monte della captazione, fino alla quota di circa 1.000 metri.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a 0,6 l/s.

Il substrato pre-quaternario dei bacini di alimentazione delle sorgenti è costituito da rocce gneissiche, localmente caratterizzate da livelli più fini e foliati, affioranti in maniera discontinua nei pressi delle captazioni. Nelle aree di emergenza e nella maggior parte dei bacini di alimentazione sono presenti depositi quaternari costituiti da coltre detritico-colluviale e detrito di falda, entrambi i depositi caratterizzati da clasti ghiaiosi generalmente spigolosi, di dimensioni da medie a piccole, immersi in matrice sabbioso-limosa o limoso-argillosa presente in percentuale variabile. Gli acquiferi che le alimentano sono caratterizzati da una permeabilità media per porosità che coinvolge, principalmente, i depositi quaternari e, secondariamente, la parte alterata del substrato roccioso; l'alimentazione delle sorgenti è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve.

Per le quattro sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità

intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Mouissa:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono presenti alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da strade sterrate percorse da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questi tratti è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica. Nella zona di rispetto allargata sono inoltre presenti alcuni edifici ad uso abitativo, non allacciati alla fognatura, utilizzati sporadicamente come seconde case.

Nel bacino di alimentazione della sorgente sono presenti porzioni di aree a prato che potrebbero essere utilizzate sporadicamente come aree a pascolo, tuttavia, durante i rilievi di terreno non si sono riscontrate evidenze di queste attività e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Sorgente Pavarina:

zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona risulta troncata, a valle e a lato della scaturigine, dalla presenza di una strada sterrata;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono presenti alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da strade sterrate percorse da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questi tratti è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica. Nella zona di rispetto allargata sono inoltre presenti alcuni edifici ad uso abitativo, non allacciati alla fognatura, utilizzati sporadicamente come seconde case.

Nel bacino di alimentazione della sorgente non sono state osservate attività agricole significative e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Rivarola:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, non sono stati individuati centri di pericolo e non essendovi attività agricole significative non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Rocche Finestre:

zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona risulta troncata, a valle e a lato della scaturigine, dalla presenza di una strada sterrata;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, non sono stati individuati centri di pericolo e non essendovi attività agricole significative non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

*“Comune di Lusernetta – Sorgente Mouissa – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

*“Comune di Lusernetta – Sorgente Pavarina – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

*“Comune di Lusernetta e Comune di Bibiana – Sorgente Rivarola – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

*“Comune di Lusernetta e Comune di Bibiana – Sorgente Rocche Finestre – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 14 settembre 2018, ha trasmesso ai Comuni di Lusernetta (TO) e di Bibiana (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Lusernetta, a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

I Comuni di Lusernetta (TO) e di Bibiana (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 ottobre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni edifici ad uso abitativo, non allacciati alla fognatura, utilizzati sporadicamente come seconde case e dei tratti di viabilità minore, costituiti

da strade sterrate percorsi da autoveicoli molto di rado, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza e porzioni di aree a prato, che potrebbero essere utilizzate sporadicamente come aree a pascolo, per le quali, tuttavia, non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

in relazione agli edifici ad uso abitativo non allacciati alla fognatura, utilizzati sporadicamente come seconde case, che rientrano nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Mouissa* e *Pavarina* è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; nel caso, tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione di liquami nel suolo o sottosuolo; deve inoltre essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;

dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha annui di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate fossero destinati ad uso agricolo è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;

nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

dovrà essere vietato all'interno delle aree di salvaguardia individuate l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 dello stesso regolamento regionale 15/R/2006;

le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 10 giugno 2019, ha evidenziato che l'acqua delle sorgenti in esame non è campionata a livello delle singole scaturigini, ma in punti di utenza lungo l'acquedotto comunale di Lusernetta, dopo il trattamento con UV e che negli ultimi 5 anni non si sono rilevati esiti non conformi, tranne una non conformità per inquinamento batterico nel 2014, subito rientrata al successivo campionamento di controllo.

All'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 26 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili – denominate *Mouissa, Pavarina, Rivarola e Rocche Finestre* – ubicate nel Comune di Lusernetta (TO), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *"Torinese"*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;  
si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 14 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Lusernetta (TO) e di Bibiana (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Lusernetta, a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 ottobre 2018 – prot. n. 92424;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 10 giugno 2019 – prot. n. 0055360;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 227, in data 9 settembre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9 settembre 2019 – prot. n. 0002850, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

***Il Dirigente***  
**DETERMINA**

Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili – denominate *Mouissa, Pavarina, Rivarola e Rocche Finestre* – ubicate nel Comune di Lusernetta (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“*Comune di Lusernetta – Sorgente Mouissa – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Lusernetta – Sorgente Pavarina – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Lusernetta e Comune di Bibiana – Sorgente Rivarola – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Lusernetta e Comune di Bibiana – Sorgente Rocche Finestre – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Lusernetta (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – delle captazioni per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Lusernetta e di Bibiana, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig